### Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

#### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) Telefono diretto 0916808461-0916808466 Fax 0916808462 Indirizzo Internet: www.Ind.it





# STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 COMUNICATO UFFICIALE N° 113 TFT 14 DEL 25 OTTOBRE 2016

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono <u>esclusivamente</u> i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

#### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzione di segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 25 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### Procedimento 9/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE RIGANO (all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Interforze);

Sig. PAOLO MAGLIA (all'epoca dei fatti Segretario della società Pol. Interforze);

Sig. GIOVANNI LANZAFAME (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Interforze)

A.S.D. POL. INTERFORZE

Con nota 2409/1123 pf 15-16/GC/vdb dell' 8 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) il sig. Salvatore Rigano n.q. di Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Pol. Interforze e in occasione della gara Scanderberg - Pol. Interforze del 28/02/2016, valevole per il campionato Giovanissimi, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra per rispondere: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., perché autorizzava l'utilizzo, nella gara in esame, del calciatore Giovanni Lanzafame, squalificato fino al 31.03.2016, facendolo giocare sotto la falsa identità del calciatore Sebastiano Burrello, peraltro tesserato irregolarmente in quanto, sull'apposito modulo, risultano apposte le firme disconosciute dallo stesso e dai suoi genitori; b) nonché per la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere firmato, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'elenco dei partecipanti alla gara nella guale risultava inserito il calciatore Sebastiano Burrello, peraltro non regolarmente tesserato, così attestando, falsamente, tanto l'identità del Giovanni Lanzafame, quanto la regolarità del tesseramento del Burrello;
- 2) il sig. Paolo Maglia, all'epoca dei fatti Segretario della Società Pol. Interforze, con delega alla firma per rispondere: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 40 delle N.O.I.F. e 10 comma 2 del C.G.S., per avere provveduto al tesseramento del calciatore Sebastiano Burrello per la stagione 2015-2016 all'insaputa dell'interessato e dei suoi genitori, utilizzando firme apocrife sul modulo di tesseramento; b) nonché della violazione del comma 3 dell'art. 1 bis del C.G.S. perché sebbene convocato dal Collaboratore della Procura Federale, in due distinte circostanze, per fornire la sua testimonianza sui fatti in narrativa, non si presentava né forniva alcuna giustificazione al riguardo;
- 3) il sig. Giovanni Lanzafame, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Pol. Interforze per rispondere: a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 10, comma 6 ultimo periodo, dello stesso codice in quanto, pur squalificato fino al tutto 31.03.2016 prendeva parte alla gara Scanderberg Pol. Interforze del 28/02/2016, valevole per il campionato giovanissimi, nel

ruolo di portiere, sotto il falso nome di Sebastiano Burrello; b) nonché della violazione del comma 3 dell'art. 1 bis del C.G.S. perché, sebbene convocato dal Collaboratore della Procura Federale, in due distinte circostanze, per fornire la sua testimonianza sui fatti in narrativa, con si presentava né forniva alcuna giustificazione al riguardo;

4) La Società A.S.D. Pol. INTERFORZE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto ai sigg. Salvatore Rigano, all'epoca dei fatti Presidente della Società, e Paolo Maglia, all'epoca dei fatti Segretario della Società con delega di firma e al sig. Giovanni Lanzafame.

Fissata la comparizione delle parti nessuno dei deferiti, benché regolarmente citati, è comparso né ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui al deferimento è ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sig. SALVATORE RIGANO, 9 mesi di inibizione;
- Sig. PAOLO MAGLIA, 8 mesi di inibizione;
- Sig. GIOVANNI LANZAFAME, 6 giornate di squalifica;
- A.S.D. POL. INTERFORZE, ammenda di € 900,00.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale osserva come i fatti di cui in deferimento risultino provati oltre ogni ragionevole dubbio attraverso le testimonianze rese dai sig.ri Massimo Burrello e Carmen Drago Nunzia, genitori del minore Sebastiano Burrello, i quali hanno disconosciuto le rispettive sottoscrizioni apposte sul modulo di tesseramento del figlio, modulo questo che risulta essere stato sottoscritto, per conto della Società, dal sig. Paolo Maglia Segretario, all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Pol. Interforze con delega di firma.

Dette dichiarazioni di per sé bastevoli sono altresì corroborate dalla dichiarazione dello stesso Sebastiano Burrello, il quale ha dichiarato di essere stato regolarmente tesserato con la Pol. Interforze solo per la stagione sportiva 2014/15 mentre non ha contratto alcun tesseramento per la stagione sportiva 2015/16 né in tale periodo ha mai disputato alcuna gara per detta Società.

Peraltro la circostanza che nella gara disputata dalla Pol. Interforze con la soc. Scanderberg in data 28/02/2016, valevole per il campionato Giovanissimi, abbia giocato il sig. Giovanni Lanzafame, all'epoca dei fatti squalificato fino al 31/03/2016, risulta per ammissione dello stesso sig. Salvatore Rigano il quale al Collaboratore della Procura così ha dichiarato:" In occasione della gara Scanderberg - Pol. Interforze...ricordo che a giocare nel ruolo di portiere è stato il calciatore Lanzafame Giovanni..."

Infine non vi è dubbio che il sig. Giovanni Lanzafame benché fosse consapevole di essere squalificato fino al 31/03/2016 ha partecipato sotto falso nome e senza averne titolo alla gara Scanderberg - Pol. Interforze del 28/02/2016.

Infine i sig.ri Giovanni Lanzafame e Paolo Maglia devono rispondere del fatto che nonostante essere stati regolarmente convocati per ben due volte non si sono presentati innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere sentite in ordine ai fatti per cui è procedimento.

Pertanto per quanto sopra i deferiti devono rispondere di quanto loro rispettivamente ascritto e agli stessi vanno comminate le sanzioni così come determinate in dispositivo, e che vanno aggravate nei confronti dei sig.ri Paolo Maglia e Giovanni Lanzafame in quanto i fatti da loro commessi sono avvenuti nel periodo in cui risultavano destinatari di un procedimento disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara i deferiti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e conseguentemente infligge:

- inibizione per mesi 6 (sei) al sig. SALVATORE RIGANO (Presidente dell'ASD Pol. Interforze all'epoca dei fatti);
- anni uno di inibizione al sig. PAOLO MAGLIA da scontarsi al termine della inibizione in essere fino al 31/12/2016;
- squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore sig. GIOVANNI LANZAFAME;
- ammenda di € 500,00 e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi nella presente stagione sportiva a carico dell'A.S.D. POL. INTERFORZE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli arti. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 10/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE SANTORO (Presidente della A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA); A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA.

Campionato di 1<sup>^</sup> categoria – Stagione sportiva 2015 / 2016

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2425/1239 pf15-16 AV/vg del 09 settembre 2016, il sig. Giuseppe Santoro, quale Presidente e Legale rappresentante della A.S.D. Atletico Francavilla, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Reg. L.N.D., per non avere indicato nelle distinte dell'elenco dei calciatori relative alle gare di campionato di 1<sup>^</sup> categoria Milo Calcio / Atletico Francavilla del 20/09/2015, Atletico Francavilla / Città di S. Venerina del 03/10/2015 e Aci San Filippo / Atletico Francavilla del 11/10/2015, il nominativo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito l'A.S.D. Atletico Francavilla, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 commi 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suddetto Legale rappresentante.

All'esito delle indagini la Società ha fatto pervenire nota difensiva appellandosi alla clemenza del Tribunale.

Esperito infruttuosamente il procedimento di cui all'art. 32 sexies comma 1 C.G.S., al quale la Società non ha aderito, le parti deferite ritualmente convocate, si sono presentate all'udienza dibattimentale giusta procura conferita al proprio legale, sostenendo di essere incorse nella violazione a causa di problemi economici, che hanno determinato la non adesione al patteggiamento proposto dalla Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, ritenendo irrilevanti le ragioni economiche addotte, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi sei di inibizione a carico del sig. GIUSEPPE SANTORO;
- Ammenda di € 600.00 a carico della A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016 disputate dalla A.S.D. Atletico Francavilla, nelle distinte di gara non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Santoro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di

disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione contenuta delle relative sanzioni, avuto riguardo alle argomentazioni difensive, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. GIUSEPPE SANTORO;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

#### Procedimento 626/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. ATLETICO PEDARA

Sig. Franco CORSARO (Presidente A.S.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti)

Sigg. Marian Costantino Agiurgioaei, Giuseppe Alessandrino, Giuseppe Percipalle, Alfio Bisicchia, Giovanni Borzi, Carmelo Di Mauro, Giuseppe Cassone, Sebastiano Crispino, Giuseppe De Pietro, Mirko Michele Di Mauro, Dario Castello, Salvatore Ponzo, Gianluca Trovato, Daniel Manca, Ludovico Gambino, Dario Lizio, Lorenzo Cutrona, Valerio Navarria e Emanuele Maria Topazio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/08/2016 proc. 1927/857 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.200,00 a carico della società A.S.D. ATLETICO PEDARA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. FRANCO CORSARO;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in

ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00) a carico della società A.S.D. ATLETICO PEDARA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sedici a carico del sig. FRANCO CORSARO;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Marian Costantino Agiurgioaei, Giuseppe Alessandrino, Giuseppe Percipalle, Alfio Bisicchia, Giovanni Borzi, Carmelo Di Mauro, Giuseppe Cassone, Sebastiano Crispino, Giuseppe De Pietro, Mirko Michele Di Mauro, Dario Castello, Salvatore Ponzo, Gianluca Trovato, Daniel Manca, Ludovico Gambino, Dario Lizio, Lorenzo Cutrona, Valerio Navarria e Emanuele Maria Topazio, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 627/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. CIRCOLO ANSPI DON PINO PUGLISI

Sig. ANTONIO FERRIGNO (Presidente Circolo ANSPI Don Pino Puglisi)

Sigg. Davide Adamo, Rocco Alferi, Paolo Alfieri, Carmelo Bellardita, Rosario Caracciolo, Antonino Franco Ferrigno, Antonello Ganguzza, Vincenzo Giordano, Carmelo Lombardo, Stefano Togaro, Giovanni Catanzaro, Antonino Pontera, Alessandro Cringoli, Filippo Virzi, Rosario Martorana e Pietro Liuzzo Scorpo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/08/2016 proc. 1936/868 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. CIRCOLO ANSPI DON PINO PUGLISI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. ANTONIO FERRIGNO;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e

conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società A.S.D. CIRCOLO ANSPI DON PINO PUGLISI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattordici a carico del sig. ANTONIO FERRIGNO;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Davide Adamo, Rocco Alferi, Paolo Alfieri, Carmelo Bellardita, Rosario Caracciolo, Antonino Franco Ferrigno, Antonello Ganguzza, Vincenzo Giordano, Carmelo Lombardo, Stefano Togaro, Giovanni Catanzaro, Antonino Pontera, Alessandro Cringoli, Filippo Virzi, Rosario Martorana e Pietro Liuzzo Scorpo, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 628/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. SAN GIORGIO VICARI

Sig. MARIA CONCETTA VOLPE (Presidente A.S.D. San Giorgio Vicari)

Sigg. Filippo Balsamello, Dario Canzoneri, Giuseppe Damato, Francesco Lucchese, Vito Lucchese, Giuseppe Mirabile, Salvatore Tramaglino, Domenico Treppiedi, Cristian Agnilleri, Roberto Coniglio, Giuseppe Provenzano, Giuseppe Peres, Daniele Volpe, Marco Di Chiara, Giuseppe Mancuso e Carmelo Cerniglia, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 3<sup>^</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 22/08/2016 proc. 1979/873 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Società deferita ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con allegati certificati medici di idoneità rilasciati a ottobre 2014 e validi per l'intera stagione agonistica in questione, per i calciatori sigg. Filippo Balsamello, Dario Canzoneri, Vito Lucchese, Giuseppe Mirabile, Cristian Agnilleri, Giuseppe Peres, Daniele Volpe.

non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi al Tribunale Federale Territoriale per la posizione dei calciatori per i quali sono giunti i certificati medici, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.000,00 a carico della società A.S.D. SAN GIORGIO VICARI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del tesserato deferito sig.ra MARIA CONCETTA VOLPE;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori sigg. Filippo Balsamello, Dario Canzoneri, Vito Lucchese, Giuseppe Mirabile, Cristian Agnilleri, Giuseppe Peres, Daniele Volpe.

Dispone altresì applicarsi:

- l'ammenda di € 900,00 (novecento/00) a carico della società A.S.D. SAN GIORGIO VICARI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico della sig.ra MARIA CONCETTA VOLPE;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg., Giuseppe Damato, Vito Lucchese, Salvatore Tramaglino, Domenico Treppiedi, Roberto Coniglio, Giuseppe Provenzano, Marco Di Chiara, Giuseppe Mancuso e Carmelo Cerniglia, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 629/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. SPORTING RCB

Sig. SEBASTIANO BONANNO (Presidente A.S.D. Sporting Rcb)

Sigg. Francesco Braschi, Pietro Cammareri, Alberto Campaniolo, Biagio Ienna, Marco Lionti, Alessandro Marino, Salvatore Reina, Giuseppe Virgilio, Sebastiano Bonanno, Leonardo Cipollina, Vito Liparoti, Lucio Messina, Giuseppe Abita, Vito Augugliaro, Alessandro Grimaldi, Gaspare Abate, Antonino Mancuso, Massimo Saladino, Nicola Angileri e Vincenzo Licata, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3<sup>^</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/08/2016 proc. 1939/1121 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.400,00 a carico della società A.S.D. SPORTING RCB;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. SEBASTIANO BONANNO;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). Le sanzioni seguono come in dispositivo, contenute nell'ammenda tenendo conto che trattasi di Società cessata il 01/10/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. SPORTING RCB;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi venti a carico del sig. SEBASTIANO BONANNO;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Braschi, Pietro Cammareri, Alberto Campaniolo, Biagio Ienna, Marco Lionti, Alessandro Marino, Salvatore Reina, Giuseppe Virgilio, Sebastiano Bonanno, Leonardo Cipollina, Vito Liparoti, Lucio Messina, Giuseppe Abita, Vito Augugliaro, Alessandro Grimaldi, Gaspare Abate, Antonino Mancuso, Massimo Saladino, Nicola Angileri e Vincenzo Licata, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 630/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. NASITANA

Sig. Salvatore Bontempo (Presidente A.S.D. Nasitana)

Sigg. Ezio Calanna, Francesco Walter Bontempo, Calogero Costantino, David Giuffrè, Francesco Condipodero Marche, Carmelo Merendino, Federico Elmo, Emanuele Taviano,

Davide Calco, Diego Di Giorgio Giannitto, Santo Neri, Amedeo Arasi, Michele Cristian corvetta, Marco Di Bella, Giuseppe Palazzolo e Giuseppe Bellissimo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1<sup>^</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/08/2016 proc. 1947/1126 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. NASITANA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. SALVATORE BONTEMPO;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00) a carico della società A.S.D. NASITANA:
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sedici a carico del sig. SALVATORE BONTEMPO;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Ezio Calanna, Francesco Walter Bontempo, Calogero Costantino, David Giuffrè, Francesco Condipodero Marche, Carmelo Merendino, Federico Elmo, Emanuele Taviano, Davide Calco, Diego Di Giorgio Giannitto, Santo Neri, Amedeo Arasi, Michele Cristian Corvetta, Marco Di Bella, Giuseppe Palazzolo e Giuseppe Bellissimo, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 636/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.D. JUNIOR VITTORIA

Sig. RUBINO GIOVANNI (Presidente A.S.D. JUNIOR VITTORIA all'epoca dei fatti)

Sigg. Giovanni Castellino, Daniele Distefano, Damiano Diego Giliberto, Biagio La Terra Poidomani, Simone Licitra, Francesco Melfi, Alessio Nicotra, Michele Zocco, Damiano Barone, Giorgio Candiano, Giuliano Cassarino, Vincenzo Tumino, Valerio Aulino, Salvatore Impoco ed Enzo Favata (calciatori tesserati per la società deferita, all'epoca dei fatti).

Campionato di 3<sup>^</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/08/2016 prot. 1501/948 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

La Società deferita ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con allegati certificati medici di idoneità rilasciati a ottobre 2014 e validi per l'intera stagione agonistica in questione, per i calciatori sigg. Daniele Distefano, Damiano Diego Giliberto, Biagio La Terra Poidomani, Simone Licitra, Damiano Barone, Giorgio Candiano, Giuliano Cassarino, Vincenzo Tumino, Valerio Aulino, Salvatore Impoco ed Enzo Favata.

Le parti deferite non sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate, rappresentando l'attuale Presidente della società sig. Testa l'impedimento per motivi lavorativi improrogabili.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso rimettendosi al Tribunale Federale Territoriale per quanto concernente i calciatori per i quali è pervenuta certificazione e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. JUNIOR VITTORIA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. GIOVANNI RUBINO;
- squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei soli calciatori sigg. Giovanni Castellino, Francesco Melfi, Alessio Nicotra, Michele Zocco, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.).

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i sigg. Daniele Distefano, Damiano Diego Giliberto, Biagio La Terra Poidomani, Simone Licitra, Damiano Barone, Giorgio

Candiano, Giuliano Cassarino, Vincenzo Tumino, Valerio Aulino, Salvatore Impoco ed Enzo Favata.

Dispone altresì applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. JUNIOR VITTORIA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. GIOVANNI RUBINO;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giovanni Castellino, Francesco Melfi, Alessio Nicotra, Michele Zocco, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### Procedimento 642/B

**DEFERIMENTO A CARICO DI:** 

A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA

Sig. FRANCO CASERTA (Presidente A.S.C. Atletico Biancavilla)

Sigg. Delfio Emerilli, Dario Marraro, Lorenzo Rubino, Salvatore Stissi, Giuseppe Bonanno, Francesco Bua, Sergio Greco e Giampiero Pappalardo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3<sup>^</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 25/08/2016 proc. 2145/1346 pf 15-16 MS/mm, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.000.00 a carico della società A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA:
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. FRANCO CASERTA;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in

ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. FRANCO CASERTA:
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Delfio Emerilli, Dario Marraro, Lorenzo Rubino, Salvatore Stissi, Giuseppe Bonanno, Francesco Bua, Sergio Greco e Giampiero Pappalardo, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25 ottobre 2016

Il Segretario Maria Gatto II Presidente Ing. Prof. Santino Lo Presti